

~~RESTREINT UE~~



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 1.7.2014
COM(2014) 447 final

2014/0208 (NLE)

This document was downgraded/declassified
Date 23.7.2014

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione
dell'euro in Lituania**

IT

IT

~~RESTREINT UE~~

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 4 giugno 2014 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo "il trattato"), che dichiara che la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e che abroga la deroga della Lituania a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente adottare il tasso di conversione tra l'euro e il litas lituano, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro¹ fissa i tassi di conversione irrevocabili per i 18 Stati membri della zona euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna). Per estendere il campo di applicazione del regolamento al litas lituano, occorre introdurre nel regolamento un riferimento a detta moneta. È questo l'oggetto della presente proposta.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Successivamente alla proposta di regolamento del Consiglio avanzata dalla Commissione, la procedura formale prevede che venga consultata la BCE. Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario, dell'ECOFIN e dell'Eurogruppo, fra cui discussioni informali su questioni particolarmente pertinenti per la preparazione dell'ingresso finale nella zona euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Nell'ambito di conferenze e seminari e su base ad hoc si svolgono scambi di opinioni con l'ambiente universitario e con altri gruppi interessati.

Gli sviluppi economici nella zona euro e negli Stati membri sono oggetto di valutazione nell'ambito delle diverse procedure di coordinamento e di controllo delle politiche economiche (in particolare ai sensi dell'articolo 121 del trattato) nonché nel corso del monitoraggio e delle analisi degli sviluppi regolarmente condotti dalla Commissione sia per i singoli paesi che per l'insieme della zona euro (compresi contributi per il comitato economico e finanziario, per l'ECOFIN e per l'Eurogruppo, nonché previsioni e pubblicazioni periodiche). In conformità del principio di proporzionalità e in linea con la prassi seguita in precedenza, non si ritiene necessario svolgere una valutazione d'impatto formale.

¹ GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 3, del trattato, in virtù del quale il Consiglio adotta il tasso di conversione al quale l'euro subentra alla moneta nazionale dello Stato membro la cui deroga è stata abolita conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri che hanno come valuta l'euro e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo, e rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

3.3. Scelta dello strumento giuridico

Il regolamento è il solo strumento giuridico che consenta di modificare il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI

5.1. Articolo 1

Il tasso proposto è l'attuale tasso centrale del litas lituano nel meccanismo di cambio (ERM II).

Come per le altre monete, conformemente al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio² relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, il tasso si compone di sei cifre significative.

5.2. Articolo 2

Il presente articolo fissa al 1° gennaio 2015 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte della Lituania, ossia la data di abolizione della deroga e la data di entrata in vigore delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro in Lituania.

² GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea³,

visto il parere della Banca centrale europea⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2866/98⁵ stabilisce i tassi di conversione verso l'euro in vigore dal 1° gennaio 1999.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003, la Lituania è uno Stato membro con deroga conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato.
- (3) Ai sensi della decisione 2014/.../UE del Consiglio, del ...⁶, la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga della Lituania è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
- (4) L'introduzione dell'euro in Lituania rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e il litas lituano. Il tasso di conversione dovrebbe essere fissato a 3,45280 litas per 1 euro, corrispondente all'attuale tasso centrale del litas nel meccanismo di cambio (ERM II).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2866/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione applicabili al lats lettone e al franco lussemburghese, è inserita la seguente riga:

“=3,45280 litas lituani”.

³ GU C... del..., pag...

⁴ GU C... del..., pag...

⁵ Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1).

⁶ Decisione 2014/.../UE del Consiglio, del..., relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015 [...]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Consiglio
Il presidente*